Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Lunedì 25 Agosto** | **Numero 198**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunsi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **346** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione;

Sentito il Consiglio della Previdenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione

TITOLO I.

Costituzione legale delle Associazioni od Imprese. Operazioni e gestione di esse.

Art. 1.

Le Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione devono costituirsi per atto pubblico.

I promotori sono responsabili solidariamente delle obbligazioni che contraggono per costituire l'Associazione od Impresa, salvo il regresso contro di questa, se vi è luogo.

Art. 2.

Lo Statuto delle Associazioni o delle Imprese tontinarie o di ripartizione, oltre a contenere le indicazioni richieste dal Codice di commercio, secondo la forma nella quale esse si sono costituite, deve determinare:

1.° la denominazione e la sede dell'Associazione o dell'Impresa;

2.° le condizioni alle quali si acquista e alle quali si perde la qualità di inscritto;

3.° i diritti e doveri degli inscritti e le condizioni del recesso e della esclusione di essi;

4.° i fondi coi quali sarà provveduto alle spese di costituzione e d'impianto dell'Associazione o dell'Impresa;

5.° i termini e le forme per la convocazione delle assemblee generali in conformità dell'articolo 155 del Codice di commercio.

6.° il numero e le attribuzioni degli amministratori e il tempo in cui durano in carica, che in ogni caso non potrà eccedere un quadriennio;

7.° a quale fra gli amministratori spetti la rappresentanza dell'Associazione o dell'Impresa e la firma sociale;

8.° le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione;

9.° la facoltà dei soci di farsi rappresentare nelle assemblee e le norme e condizioni per questa rappresentanza. Nessun mandatario può rappresentare nella stessa assemblea più di due soci, oltre le ragioni proprie, se è socio egli stesso. Gli amministratori non possono essere mandatarî;

10.° la costituzione di un Comitato di sindaci, di almeno cinque membri, tre effettivi e due supplenti, con le attribuzioni di cui all'articolo 184 del Codice di commercio;

11.° il tempo in cui l'Associazione od Impresa deve incominciare ed eventualmente quello in cui deve finire;

12.° le particolari cautele con le quali potranno essere deliberati lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione o dell'Impresa, la proroga della durata di essa e le modificazioni dello Statuto, salvo, per queste ultime, la disposizione di cui al n. 14 del presente articolo;

13.° il modo di liquidazione e di ripartizione del patrimonio nel caso di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione o dell'Impresa;

14.° la facoltà dell'assemblea generale di procedere ad una revisione dello Statuto, anche per quanto si riferisce alle clausole fondamentali di esso, e l'efficacia delle modificazioni deliberate in seguito a questa revisione anche per i rapporti contrattuali preesistenti fra l'Associazione o l'Impresa e gli inscritti.

Le modificazioni concernenti i diritti e i doveri degli inscritti e le altre clausole fondamentali dello Statuto, dovranno essere votate a scrutinio segreto in assemblea appositamente convocata e ottenere l'assenso di due terzi almeno dei presenti.

Se questa maggioranza di due terzi dei presenti fosse inferiore ad un terzo degl'inscritti, l'assemblea sarà riunita in seconda convocazione a distanza di non meno di quindici giorni dalla prima, e le modificazioni s'intenderanno approvate se otterranno il voto favorevole di tre quarti degl'intervenuti. L'Associazione o Impresa deve procedere alla revisione dello Statuto su proposta del Consiglio d'amministrazione o di un ventesimo almeno degli inscritti.

Art. 3.

Per ottenere l'autorizzazione governativa, le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione devono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, insieme all'originale o a una copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto, i Regolamenti e le condizioni contrattuali e una relazione in cui siano esposti i criterî seguiti per corrispondere, nella determinazione delle condizioni contrattuali, al precetto di cui nel primo capoverso dell'articolo 2 della legge.

Il Ministero, sentito il Consiglio della Previdenza e il Consiglio di Stato, promuove il decreto Reale che autorizza l'Associazione o l'Impresa e ne approva lo Statuto.

I Regolamenti, le condizioni contrattuali e le disposizioni circa la misura fissa o proporzionale agli introiti delle somme giacenti in cassa, di cui all'articolo 3 della legge, sono approvati con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4.

Avvenuta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione o dell'Impresa, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio darà notizia della legale costituzione di questa alla cancelleria del tribunale civile della circoscrizione nella quale l'Associazione od Impresa ha stabilito la propria sede, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società, di cui nel titolo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio.

Art. 5.

Per ottenere l'approvazione di modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle condizioni contrattuali, le Associazioni e le Imprese devono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le modificazioni stesse insieme a copia del verbale dell'adunanza in cui furono deliberate e ad una relazione in cui siano indicati i motivi di esse.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentiti il Consiglio della Previdenza e il Consiglio di Stato, promuove, per le modificazioni dello Statuto, il decreto Reale di approvazione, e per le altre provvede all'approvazione con decreto Ministeriale.

Le modificazioni, insieme al decreto di approvazione, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni ed avranno efficacia legale solo dalla data di questa pubblicazione.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio darà comunicazione delle modificazioni e del decreto d'approvazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'Associazione o dell'Impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 6.

I contratti stipulati dalle Associazioni o dalle Imprese contenenti condizioni contrarie a quelle generali, approvate dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, sono soggetti a nullità, che potrà essere eccepita soltanto dall'inscritto e dai suoi aventi causa, con diritto a risarcimento di danni.

Art. 7.

Gli amministratori devono essere eletti fra i soci, e sono ad essi applicabili le disposizioni del Codice di commercio relative agli obblighi ed alla responsabilità degli amministratori delle Società anonime, salvo per quanto si riferisce all'obbligo di prestare cauzione.

Il nome dell'amministratore incaricato della firma dell'Associazione o dell'Impresa deve essere inserito nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, la prima volta insieme all'atto costitutivo e allo Statuto dell'Associazione o dell'Impresa, o successivamente entro 15 giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

Art. 8.

Le Associazioni o Imprese tontinarie o di ripartizione devono tenere:

a) un libro giornale, nel quale siano registrate quotidianamente tutte le operazioni di esse;

b) un libro degl'inventarî, nel quale dev'essere trascritto ogni anno, ed entro il termine stabilito per la compilazione del rendiconto, l'inventario dell'attivo e del passivo alla data della chiusura dell'esercizio;

c) un libro dei soci o degli inscritti, nel quale devono indicare il nome, cognome, domicilio, la data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci od inscritti e i motivi del recesso o dell'esclusione;

d) un registro nel quale siano trascritte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, firmate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, con facoltà nei consiglieri intervenuti di fare ivi constare del loro eventuale dissenso;

e) un registro, nel quale siano trascritte le deliberazioni delle assemblee generali dei soci, le quali saranno firmate dal presidente e dal segretario.

Devono inoltre tenere gli altri libri e registri necessari per la contabilità e per l'esercizio della sorveglianza governativa.

Per i libri e registri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo devono osservarsi le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 del Codice di commercio.

Art. 9.

Le somme eccedenti le giacenze di cassa devono essere giornalmente depositate in conto corrente presso uno degli istituti designati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. I prelevamenti sulle somme così depositate dovranno essere fatti mediante assegni intestati al cassiere o alla persona che ha il maneggio dei fondi sociali, e firmati da due consiglieri d'amministrazione o da un consigliere e dal direttore. Gli assegni non potranno mai essere intestati alle stesse persone che li hanno firmati.

Qualora il prelevamento debba essere fatto per l'impiego nei modi prescritti dall'articolo 3 della legge, l'istituto presso il quale è aperto il conto corrente non pagherà l'assegno relativo che dopo avere ritirato i titoli acquistati e provvederà direttamente al deposito di questi presso la Cassa depositi e prestiti, o alla loro trasformazione in certificati nominativi, secondo le indicazioni che gli saranno date dall'Amministrazione dell'Associazione o dell'Impresa.

Art. 10.

Per ottenere lo svincolo dei depositi di titoli al portatore o dei certificati nominativi, le Associazioni o Imprese devono farne domanda al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, dimostrando la necessità e convenienza dell'operazione. A corredo della domanda devono produrre l'originale o copia autentica dei certificati nominativi o della polizza di deposito dei titoli da svincolare.

Il Ministero, fatte le debite verificazioni, autorizza con decreto lo svincolo.

Art. 11.

Il bilancio annuale da presentarsi al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nei termini fissati dall'articolo 6 della legge, deve essere conforme al modello stabilito con decreto Reale a norma dell'articolo medesimo. Al bilancio dev'essere unito il certificato di deposito e di trascrizione rilasciato dal cancelliere del tribunale civile, a'termini dell'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio, qualora le Associazioni od Imprese abbiano assunto forma commerciale.

Art. 12.

La fusione di un'Associazione od Impresa con un'altra non può avere effetto senza l'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e senza che la relativa deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio darà notizia della predetta deliberazione al cancelliere del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'Associazione o dell'Impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

TITOLO II.

Vigilanza governativa.

Art. 13.

Le Associazioni o Imprese devono inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, entro i primi 10 giorni d'ogni mese, una situazione dei conti riferibile al mese precedente e conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero medesimo.

In caso di omessa o ritardata presentazione delle situazioni mensili dei conti, si applicherà la sanzione penale di cui all'articolo 11 della legge.

Art. 14.

Le ispezioni ordinarie periodiche alle Associazioni od Imprese, devono avere in particolar modo per oggetto di accertare:

1.° la corrispondenza dei libri e registri dell'Associazione o dell'Impresa con le situazioni mensili e coi bilanci annuali;

2.° l'esistenza dei titoli, dei valori e del denaro risultanti dalle scritture;

3.° l'osservanza delle disposizioni della legge, del presente Regolamento e dello Statuto e dei Regolamenti interni rispetto specialmente all'impiego delle somme versate dagli inscritti e dei corrispondenti interessi, al vincolo dei titoli in cui esse sono investite ed al limite stabilito per le giacenze di cassa.

Art. 15.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra gli ufficiali incaricati di eseguirle e gli amministratori dell'Associazione o della Impresa, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Questo porta la firma di tutti gl'interessati presenti all'ispezione, a ciascuno dei quali è libero farvi inserire le dichiarazioni che ritenga opportune.

Quando dall'ispezione risulti che fu contravvenuto all'articolo 3 della legge, sarà, per questa contravvenzione, steso un processo verbale separato, che sarà dal Ministero trasmesso all'Autorità giudiziaria.

Il processo verbale dell'ispezione deve essere spedito, entro cinque giorni dalla chiusura di essa, al Ministero insieme ad una relazione nella quale l'ispettore esporrà le sue osservazioni intorno alle irregolarità e agli inconvenienti accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli. Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione viene rilasciata all'Amministrazione dell'Associazione o dell'Impresa, agli effetti dell'articolo 9, ultimo capoverso, della legge.

Il processo verbale dell'ispezione dev'essere presentato all'assemblea dei soci nella sua più vicina adunanza ordinaria o anche in un'adunanza straordinaria, se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Art. 16.

Nel caso di scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Associazione o dell'Impresa per i motivi di cui all'articolo 8 della legge, i componenti di esso devono fare al Commissario Regio la consegna dell'amministrazione sociale e presentargli un rendiconto per il tempo trascorso fra l'ultimo bilancio approvato dai soci ed il giorno in cui la consegna è eseguita.

Il Commissario Regio assume l'amministrazione dell'Associazione o dell'Impresa e deve riferire ogni mese al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio sull'andamento di essa. Per le indennità ad esso dovute si applica la disposizione di cui all'articolo 25.

Qualora il nuovo Consiglio d'amministrazione eletto dall'assemblea generale, convocata dal Commissario Regio, persista nelle violazioni della legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle condizioni contrattuali che determinarono lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione precedente, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facoltà di promuovere il decreto Reale per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione o dell'Impresa e per la nomina del liquidatore.

Le contravvenzioni alle disposizioni della prima parte del presente articolo sono passibili della multa comminata dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 della legge.

Art. 17.

La somma sulla quale deve essere calcolato il contributo di vigilanza, stabilito ai termini dell'articolo 5 della legge, sarà costituita dalle quote ordinarie, straordinarie e speciali versate dagli inscritti, dalle multe, dai frutti ed interessi maturati sui fondi dell'Associazione o dell'Impresa e da ogni altro provento statutario, regolamentare od eventuale che non abbia carattere di trasformazione della sostanza patrimoniale, di operazione di cassa o di partita di giro.

Alla fine di ogni esercizio il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio procederà alla liquidazione del contributo predetto, e ne comunicherà l'ammontare all'Associazione od Impresa interessata ed al Ministero del Tesoro, il quale provvederà per la riscossione e per l'imputazione di esso al capitolo del bilancio dell'En-

trata: « Annualità a carico di Società e Stabilimenti di credito e « di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per « parte del Governo ».

TITOLO III.

Scioglimento e liquidazione delle Associazioni o delle Imprese.

Art. 18.

Le Associazioni od Imprese, ove deliberino di sciogliersi o di cessare le loro operazioni, devono trasmettere copia autentica della relativa deliberazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'inserzione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

La deliberazione non ha effetto che dalla data della pubblicazione nel Bollettino.

Il Ministero darà notizia della deliberazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'Associazione o dell'Impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 19.

Nell'assumere l'ufficio i liquidatori devono conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 200 del Codice di commercio.

Agli amministratori che cessano dal mandato per effetto della nomina dei liquidatori, sono applicabili le disposizioni degli articoli 211 e 212 del Codice di commercio.

Le facoltà dei liquidatori, in quanto non sia altrimenti stabilito nel presente Regolamento, sono quelle indicate nell'articolo 203 del Codice di commercio.

Art. 20.

I liquidatori devono trasmettere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'approvazione, il bilancio finale e il piano di ripartizione fra gli inscritti, accompagnati da una relazione in cui siano indicati i criterî seguiti nella ripartizione.

La quota di riparto spettante a ciascuno degli inscritti sarà determinata dal valore attuale delle somme versate da lui o a lui attribuite ai termini dello Statuto, diminuita del valore attuale delle rendite o dei dividendi da lui già percepiti.

Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti ad assegnare nella misura predetta la quota di riparto, questa sarà proporzionalmente ridotta.

L'eventuale eccedenza dei fondi disponibili, dopo provveduto all'assegnazione delle quote di riparto, sarà destinata ai fini determinati nello Statuto o, in mancanza di questa determinazione, a fini di previdenza o di beneficenza da designarsi dall'assemblea generale dei soci nell'atto della deliberazione di scioglimento o di liquidazione dell'Associazione o dell'Impresa.

Quando lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione o dell'Impresa siano ordinati con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, la destinazione delle eccedenze dei fondi disponibili sarà stabilita nel decreto stesso, qualora non sia contemplata nello Statuto.

Art. 21.

Il bilancio finale ed il piano di ripartizione, approvati dal Ministero, sono depositati presso la cancelleria del tribunale civile e pubblicati nelle forme stabilite dagli articoli 94 e 95 del Codice di commercio.

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari, i creditori e gli inscritti possono proporre i loro reclami, con atto depositato nella cancelleria del tribunale civile, e del deposito è data notizia nel detto giornale.

Trascorsi 15 giorni dopo i 30 giorni assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio nel quale i creditori o gli inscritti hanno diritto d'intervenire, e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Art. 22.

Decorso il detto termine, senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il piano di ripartizione s'intende approvato da tutti i creditori e dagli inscritti, ed il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, è liberato.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del piano di ripartizione.

Art. 23.

Le somme spettanti ai creditori ed agli inscritti, non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo 21, devono essere depositate nella Cassa dei depositi e prestiti, con l'indicazione del nome del proprietario.

La Cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Art. 24.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione od il deposito di che nell'articolo precedente, i libri dell'Associazione o dell'Impresa cessata devono essere depositati e conservati per cinque anni presso il tribunale civile.

Art. 25.

Gli onorarî e le indennità al commissario Regio ed al liquidatore nominati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sono pagati dall'Associazione o dall'Impresa nella misura stabilita dal Ministero stesso.

L'indennità non potrà eccedere le lire 25 al giorno; tanto al commissario Regio quanto al liquidatore saranno rimborsate dalla Associazione o dall'Impresa anche le spese di viaggio in prima classe per trasferirsi dalla loro abituale residenza nella sede della Associazione o dell'Impresa e per il ritorno in residenza, a missione compiuta.

TITOLO IV.

Disposizioni riguardanti le Associazioni od Imprese estere.

Art. 26.

Per essere ammesse ad esercitare nel Regno, le Associazioni o Imprese estere devono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle condizioni contrattuali e degli altri atti comprovanti la loro legale costituzione nel paese di origine.

Il Ministero, accertato che l'Associazione o Impresa sia legalmente costituita nel paese di origine e che le condizioni contrattuali rispondano alla disposizione del primo capoverso dell'articolo 2 della legge, promuove, sentiti il Consiglio della Previdenza e il Consiglio di Stato, il R. decreto che autorizza l'Associazione o Impresa ad esercitare nel Regno.

Gli atti, di cui nella prima parte del presente articolo, insieme al R decreto di autorizzazione, al mandato conferito al rappresentante dell'Associazione o dell'Impresa nel Regno, e all'atto che designa il luogo dove la rappresentanza avrà sede, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, e solo dalla data di questa pubblicazione l'Associazione od Impresa può incominciare le operazioni.

Avvenuta la pubblicazione, di cui nel precedente capoverso, il Ministero d'Agricoltura darà notizia della legale costituzione della rappresentanza dell'Associazione o dell'Impresa nel Regno alla cancelleria del tribunale civile della circoscrizione dove è stabilita la sede della rappresentanza stessa, perchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 27.

Le modificazioni apportate dalle Associazioni o dalle Imprese alle condizioni contrattuali, non hanno effetto per gl'inscritti italiani se non sono approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Le Associazioni od Imprese che modificano il loro atto costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti e le condizioni contrattuali, devono inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio copia autentica delle modificazioni, le quali, previo esame, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Il Ministero darà comunicazione delle modificazioni alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell'Associazione o dell'Impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 28.

Le Associazioni od Imprese costituite ed esistenti in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede o l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come Associazioni nazionali e sono soggette, anche per la forma e validità della loro costituzione, alle disposizioni applicabili alle Associazioni nazionali.

Art. 29.

I rappresentanti delle Associazioni o delle Imprese estere nel Regno hanno la stessa responsabilità stabilita per gli amministratori delle Associazioni nazionali.

Art. 30.

I cambiamenti della sede della rappresentanza di un'Associazione od Impresa estera nel Regno, devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e non hanno effetto che dalla data di questa pubblicazione.

Di questi cambiamenti il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dà notizia tanto alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione la rappresentanza ha sede, quanto a quella del tribunale civile nella cui circoscrizione la sede è trasferita, affinchè ne sia presa nota nel registro della Società.

Art. 31.

La revoca del mandato conferito al rappresentante di un'Associazione od Impresa estera nel Regno o la rinunzia al mandato da parte di quest'ultimo, non hanno effetto finchè non siano state pubblicate, a spese dell'interessato, nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Cessato comunque il mandato conferito al rappresentante nel Regno di un'Associazione od Impresa estera, questa deve, entro 15 giorni da tale cessazione, inviare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio copia autentica del mandato conferito al nuovo rappresentante perchè sia pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni. Le contravvenzioni a questa disposizione sono passibili della multa comminata dalla prima parte dell'articolo 10 della legge.

Del nome del nuovo rappresentante il Ministero dà notizia al cancelliere del tribunale civile, nella cui circoscrizione la rappresentanza ha sede, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 32.

Le Associazioni o Imprese estere devono tenere presso la sede della loro rappresentanza nel Regno i libri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 8 del presente Regolamento relativamente alle operazioni stipulate in Italia e tutti gli altri registri di contabilità e i documenti relativi alle operazioni medesime.

Il bilancio speciale per queste operazioni, conforme al modello di cui all'articolo 6 della legge, dev'essere presentato al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio entro il termine fissato dallo stesso articolo 6, munito del certificato di deposito e di trascrizione rilasciato, ai termini dell'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, dal cancelliere del tribunale civile della circoscrizione dove ha sede la rappresentanza dell'Associazione o dell'Impresa.

Sono applicabili alle Associazioni o Imprese estere, per le operazioni fatte in Italia, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 33.

Un'Associazione od Impresa che si sciolga od altrimenti deliberi di cessare le operazioni nel Regno, deve inviare copia autentica della relativa deliberazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio insieme a copia autentica del mandato conferito alla persona incaricata della liquidazione delle operazioni dell'Associazione o dell'Impresa del Regno.

La deliberazione ed il mandato di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e ne è data comunicazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rappresentanza dell'Associazione o dell'Impresa, affinchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Per la liquidazione delle operazioni nel Regno si osserveranno le disposizioni di cui nel Titolo III del presente Regolamento.

Art. 34.

Il R. decreto che, a' termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 8 della legge, toglie ad un'Associazione od Impresa estera la facoltà di operare nel Regno, dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni insieme al R. decreto di nomina del R. Commissario e dev'esserne data comunicazione alla cancelleria del tribunale civile, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rappresentanza, affinchè ne sia presa nota nel registro della Società.

Con la nomina del Commissario Regio cessa il mandato conferito al rappresentante dell'Associazione o dell'Impresa nel Regno. Questi deve fare al Commissario Regio regolare consegna di tutte le carte valori e libri dell'Associazione o dell'Impresa e presentargli un rendiconto della sua gestione per il periodo decorso fra l'ultimo bilancio approvato e il giorno in cui la consegna è fatta. Deve pure prestargli, se richiesto, il suo concorso per la liquidazione, per la quale si osserveranno le disposizioni di cui nel Titolo III del presente Regolamento.

TITOLO V.

Disposizioni generali a transitorie.

Art. 35.

Le spese occorrenti per le pubblicazioni da farsi nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, saranno rimborsate dalle Associazioni o dalle Imprese nella misura seguente:

a) per gli atti costitutivi e modificativi degli Statuti, per i Regolamenti, per le condizioni contrattuali e per ogni altro atto, esclusi quelli menzionati sotto la lettera *b*):

L. 50, quando i detti documenti non occupano più di mezzo foglio di stampa, e cioè, otto pagine;

L. 80, quando occupano più di mezzo foglio sino ad un foglio intero di sedici pagine;

L. 25 per ogni mezzo foglio successivo;

b) per i bilanci annui e documenti annessi:

L. 60, quando i documenti non occupano più di mezzo foglio di stampa, e cioè, otto pagine;

L. 90, quando occupano più di mezzo foglio sino ad foglio intero di sedici pagine;

L. 25 per ogni mezzo foglio successivo.

Art. 36.

Entro i primi 10 giorni di ogni mese, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio liquida, secondo la misura stabilita nell'articolo 35, l'ammontare del rimborso delle spese per gli atti pubblicati nel mese precedente, e lo comunica al Ministero del Tesoro affinchè questo curi la riscossione della somma liquidata.

Le spese di cui alla lettera *a*) del citato articolo 35 saranno ricuperate con imputazione alla parte straordinaria del bilancio dell'entrata ed al capitolo: « Rimborsi diversi di spese straordinarie » e quello di cui alla lettera *b*) con imputazione alla parte ordinaria del bilancio dell'entrata ed al capitolo: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ».

Art. 37.

Le Associazioni o Imprese già esistenti ed operanti nel Regno, per ottenere l'autorizzazione a continuare le operazioni, devono unire alla domanda relativa, da presentarsi entro il termine che sarà fissato con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, i documenti seguenti:

a) una copia del verbale dell'assemblea generale in cui fu

deliberato di uniformarsi alla legge e di chiedere l'autorizzazione predetta;

b) lo Statuto vigente, e, se occorse portare a questo modificazioni per uniformarlo alla legge, le modificazioni stesse e copia del verbale dell'assemblea generale in cui esse furono deliberate;

c) i Regolamenti predisposti per l'esecuzione dello Statuto e le condizioni contrattuali;

d) una relazione in cui siano esposti i criterî seguiti per corrispondere, nella determinazione delle condizioni contrattuali, al precetto di cui al primo capoverso dell'articolo 2 della legge;

e) un rendiconto della totalità dei fondi raccolti fino al giorno della presentazione della domanda.

Avvenuta la pubblicazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle condizioni contrattuali e del decreto Reale d'autorizzazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ne darà notizia alla cancelleria del tribunale civile perchè ne sia presa nota nel registro delle Società.

Art. 38.

Quando le Associazioni o Imprese esistenti non abbiano presentato la domanda per continuare le operazioni nel termine di cui all'articolo 12, prima parte, della legge, ovvero non abbiano apportate al loro ordinamento le modificazioni necessarie per renderlo conforme alla legge entro il successivo termine assegnato a norma dello stesso articolo 12, primo capoverso, dovranno sospendere la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e dei dividendi, fatta eccezione per le rendite o per i dividendi per i quali il rispettivo obbligo di pagamento fosse già scaduto allo spirare del termine predetto. Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ove non ricorra l'applicazione del successivo articolo 39 del presente Regolamento, promuoverà i provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge.

Qualora le Associazioni o le Imprese predette non ottemperino alle prescrizioni di cui al 1°, 2° e 3° capoverso dell'articolo 12 della legge entro il successivo termine fissato a norma dello stesso articolo 12, 1° capoverso, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le diffiderà a sospendere le operazioni e promuoverà i provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge.

Art. 39.

Qualora l'assemblea sociale, convocata per deliberare sulle riforme da apportarsi allo Statuto per renderlo conforme alla legge, non approvi queste riforme e non deliberi nella stessa adunanza od in una adunanza successiva, da tenersi a distanza di non più di 15 giorni dalla precedente, sul modo di liquidazione dell'Associazione e dell'Impresa e sulla nomina dei liquidatori, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio promuoverà il R. decreto per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e per la nomina del liquidatore.

Per la nomina dei liquidatori da parte dell'assemblea e per la surrogazione in caso di morte, di fallimento, d'interdizione, d'inabilitazione, di rinunzia o di revocazione, è necessario l'intervento di tre quarti dei soci e il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti, salvo le disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto. Non verificandosi le condizioni indicate, la nomina e la surrogazione è fatta dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Quando si tratti di una Impresa, qualora questa non si conformi alla legge nel termine stabilito, il Ministro promuove il decreto Reale per la liquidazione di essa e la nomina dei liquidatori.

Art. 40.

Le disposizioni del presente Regolamento relative alla liquidazione delle Associazioni o delle Imprese ed alla ripartizione dei loro fondi, si applicano anche alle liquidazioni già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
G. BACCELLI.

Il Numero 850 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerando la necessità di provvedere affinchè l'educazione fisica sia più efficacemente promossa;

Considerando che a tale intento è necessario di rivedere, per introdurvi le opportune riforme, le leggi, i Regolamenti, gli Istituti, i programmi che all'educazione fisica si riferiscono;

Considerando che potrà massimamente giovare all'alto fine il consiglio di persone che, per ragioni di studî o di ufficio, abbiano nella materia particolare competenza;

Considerando l'avvenuta costituzione di una Commissione internazionale permanente per l'educazione fisica, ed il voto espresso in solenni Congressi perchè l'opera di essa sia coadiuvata da quella di Commissioni nazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione italiana per l'educazione fisica, con l'incarico di studiare tutte le questioni attinenti all'educazione fisica ed alle relative riforme.

Art. 2.

La Commissione dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione, nei cui Uffici avrà sede, e si comporrà di undici persone, nominate con decreto Reale.

Il Presidente sarà scelto fra di esse, pure con decreto Reale.

Della Commissione farà parte il capo della Divisione per l'educazione fisica e morale.

Un impiegato della Divisione stessa funzionerà da segretario della Commissione.

Art. 3.

Il mandato dei commissarî scadrà col 31 dicembre di ciascun anno, ma potrà essere riconfermato.

Art. 4.

La Commissione si riunirà per invito del Ministro o del Presidente quante volte lo svolgimento dei suoi lavori lo renderà necessario. Due sessioni ordinarie, sotto la presidenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, saranno tenute una entro il mese di giugno ed una entro il mese di dicembre, per riferire sull'esito degli studî fatti e sulle proposte maturate.

Art. 5.

L'Ufficio della Divisione VII del Ministero della Pub-

blica Istruzione provvederà al disbrigo delle pratiche necessarie per il regolare andamento dei lavori della Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
N. NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **851** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª);

Vista la legge 14 luglio 1887, n. 4717 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 28 giugno 1888 che approva il Regolamento per la concessione degl'impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale 2° comma dell'articolo 17 del Regolamento 28 giugno 1888 viene sostituito il 2° comma seguente:

Pei sottufficiali della R. Marina, i pareri suddetti saranno dati da una Commissione nominata dal comandante superiore del Corpo RR. Equipaggi e composta del capitano di vascello comandante del Corpo e di due ufficiali superiori destinati al Corpo stesso. Questa Commissione si riunirà ogni qualvolta si dovrà decidere sulle domande dei sottufficiali aspiranti ad impieghi civili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
OTTOLENGHI.
E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCLXIV (Dato a Racconigi, il 7 luglio 1902), col quale si approva lo Statuto organico del Monte di pietà di Castelletto d'Orba.

IL MINISTRO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252, e specialmente l'articolo 4;

Visti i RR. decreti 26 febbraio 1888, n. 5237, e 15 dicembre 1889, n. 6556, che rendono esecutiva la Convenzione antifillosserica internazionale firmata a Berna il 3 novembre 1881;

Visti i decreti Ministeriali del 6 luglio 1892 e del 30 novembre 1895 sull'esportazione di vegetali e di altre materie dai Comuni infetti e sospetti d'infezione fillosserica;

Ritenuta l'opportunità d'introdurre nei decreti Ministeriali stessi alcune modificazioni richieste dalle attuali condizioni fillosseriche del paese;

Visto il voto emesso dalla Commissione consultiva antifillosserica il 20 giugno 1902;

Sulla proposta del Direttore Generale dell'Agricoltura;

Dispone:

Art. 1.

Dai Comuni (o frazioni di Comuni) ufficialmente dichiarati infetti dalla fillossera, o sospetti d'infezione fillosserica, è vietata l'esportazione:

a) delle viti e di ogni parte di esse, tanto allo stato verde che secco;

b) delle piante e parti di piante, di qualsivoglia altra specie, non completamente secche;

c) dei concimi vegetali, di quelli misti e dei terricci;

d) dei pali e sostegni di viti già usati.

È vietato del pari l'inviare, il vendere, il consegnare i sopra indicati oggetti, per essere esportati dai Comuni infetti o sospetti.

Art. 2.

Non sono compresi nel divieto:

a) le vinacce fermentate, i vinaccioli, l'uva secca, l'uva fresca pigiata o non pigiata;

b) le sanse, i semi di qualsiasi pianta, i fiori recisi, le foglie e i frutti degli alberi e degli arbusti, i baccelli delle leguminose, i frutti delle cucurbitacee (zucche, zucchini, poponi, cocomeri e simili), le patate, le cipolle, gli agli, i porri, i sedani, le barbabietole, le carote, le rape di ogni specie, i rafani, i rafanelli, i ramolacci, le radiche di ogni specie, i finocchi, le insalate di qualunque specie, e gli altri ortaggi, purchè affatto mondi di terra, nei congrui casi, con quella parte soltanto di foglie e di gambo ritenuta necessaria per meglio conservarli;

c) le piante e le piantine forestali, agrarie, ornamentali, e quelle di qualsivoglia altra specie (esclusa la vite) non contemplate nella lettera *b*, se provenienti da terreno dove non si coltivano viti, che non abbia servito a deposito di parti di viti e sia lontano da qualsiasi vite non meno di 20 metri. Se fra il detto terreno e le viti v'ha un ostacolo ritenuto sufficiente ad impedire l'estendersi delle radici, la distanza predetta potrà essere soltanto di dieci metri.

I giardini, stabilimenti o vivai di nuovo impianto, per godere del benefizio di cui sopra, debbono provare che le piante in essi coltivate provengano da semi, o vengano da altri terreni i quali si trovino nelle suindicate condizioni;

d) le spazzature urbane;

e) la terra d'erica o di brughiera, od in genere la terra di boschi purchè proveniente da località lontana almeno 100 metri da qualsiasi vite;

f) lo stallatico fermentato in concimaie lontane almeno 20 metri da qualsiasi vite;

g) la legna anche verde, proveniente da località lontane almeno 100 metri da qualsiasi vite.

Le materie specificate nelle lettere *c, d, e, f, g* non possono esportarsi, se non accompagnate da un certificato emesso dal Sindaco del luogo di origine, che accerti l'esistenza delle condizioni, qualità e modalità prescritte più sopra per le materie stesse.

Art. 3.

Le uve fresche pigiate o non pigiate di cui all'articolo 2, dovranno essere prive di foglie, di tralci o di altre parti legnose della vite e potranno essere contenute in recipienti anche aperti purchè mondi da terra.

Il Ministero o per delegazione di esso le Autorità antifillosseriche, determineranno (ove ciò torni necessario) le vie per le quali le uve da vino non pigiate dovranno transitare.

Art. 4.

Le materie soggette a divieto, provenienti da un Comune ufficialmente non dichiarato infetto o sospetto, e dirette ad altro ugualmente immune, se abbiano a transitare per Comuni infetti o sospetti, dovranno essere accompagnate da certificato di origine emesso dal Sindaco, e custodite in casse di legno ben chiuse ma che si possano aprire per la visita. La merce inoltre dev'essere accompagnata da una dichiarazione dello speditore con l'indicazione delle materie spedite.

Nei casi di trasporto fatto con veicoli di pubblico servizio, treni ferroviari, messaggerie, tramways, piroscafi e simili, alla mancanza del certificato di origine potrà supplire la bolletta di spedizione.

Art. 5.

I prodotti di cui è vietata l'esportazione col presente decreto appartenenti alle categorie *b* e *c* dell'articolo primo, possono trasportarsi liberamente entro il territorio di Comuni (o frazioni) contermini fillosserati o sospetti; i prodotti, invece, appartenenti alle categorie *a* e *d* possono liberamente trasportarsi soltanto entro il territorio di Comuni (o frazioni) contermini fillosserati nei quali non si applichi più il metodo distruttivo.

Art. 6.

La presenza di foglie di viti o di parti di vite in mezzo alle altre piante o parti di piante, nei veicoli e nei recipienti, basterà ad impedire l'esportazione di tutta la merce.

Art. 7.

Ai fatti preveduti dall'articolo 16 della legge, testo unico sulla fillossera, come pure alle trasgressioni delle prescrizioni dei delegati fillosserici indicate nell'articolo 15 della medesima legge, sono applicabili le disposizioni e sanzioni penali degli articoli stessi, anche nel caso che quei fatti o quelle trasgressioni avvengano in relazione a quanto è vietato dal presente decreto.

Alla esportazione, ovvero all'invio, alla vendita, alla consegna per l'esportazione dei vegetali e delle altre materie soggette a divieto giusta il presente decreto, sono applicabili le sanzioni e le disposizioni contenute nell'articolo 15 della detta legge.

La semplice mancanza del certificato di origine (quando anche si provi l'osservanza delle condizioni, qualità o modalità indicate nell'articolo 2, lettere *c, d, e, f, g* del presente decreto e le violazioni all'articolo 4 saranno punite con pena pecuniaria non superiore alle L. 100.

Art. 8.

Gli oggetti sottoposti ad assoluto divieto, se sorpresi in contravvenzione al decreto presente, verranno confiscati per essere subito distrutti od in altro modo resi inutili.

Gli oggetti ammessi all'esportazione, ma in contravvenzione alle condizioni, qualità e modalità per essi prescritte, saranno confiscati e, a seconda del caso (pericolo o natura della merce), l'Autorità antifillosserica, o, in assenza di questa, l'Autorità giudiziaria cui sia fatta la denuncia della infrazione deciderà, ordinando in conformità se essi debbano essere distrutti o altrimenti resi inutili, oppure destinati a scopo di beneficenza.

Nel caso degli oggetti ammessi all'esportazione sotto determinate condizioni, qualità e modalità, e per i quali occorre il certificato di origine, la semplice mancanza che sarà sempre per se sola punibile di questo documento autorizzerà il sequestro della merce; la quale per altro non sarà confiscata (per la distruzione o per la destinazione a scopo di beneficenza secondo le norme anzidette), se non trascorsi i tre giorni dall'accertamento della contravvenzione senza che lo speditore presenti il regolare certificato.

Art. 9.

Le disposizioni già emanate in ordine ai divieti di esportazione dei Comuni infetti o sospetti sono abrogate.

I Prefetti delle Provincie interessate sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, riassunto nel *Foglio degli annunzi legali* delle Provincie interessate, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle tenenze dei RR. carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazioni delle ferrovie ed alle agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1902.

Il Ministro
G. BACCELLI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente*:**

Amministrazione centrale e provinciale.

Con RR. decreti del 25 luglio 1902:

Ufficiali di scrittura nell'Amministrazione militare nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500):

Battaglio Teofilo — Sini Emilio.

Alunni di 3ª categoria nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1500):

Maccaluso Raffaele — Calabrò Gioacchino — De Sanctis Giuseppe.

Con RR. decreti del 21 luglio 1902:

Gaetani dott. Temistocle, consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 4000), nominato segretario di 1ª classe nel Ministero dei Lavori Pubblici (L. 4000).

Gallotti cav. avv. Cesare, segretario di 1ª classe nel Ministero dei Lavori Pubblici (L. 4000), nominato consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 4000).

Con RR. decreti del 25 luglio 1902:

Rende cav. dott. Alfonso, consigliere di 3ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Belforti dott. Raffaele, sotto-segretario, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 26 luglio 1902:

Sciacca comm. dott. Gaetano, prefetto di 2ª classe, in aspettativa per motivi di servizio, collocato in disponibilità — Tottoli comm. Lorenzo, id. di 3ª id., id., id. — Vassallo comm. dott. Girolamo, id. id., id.

Con RR. decreti del 25 luglio 1902:

Libutti rag. Salvatore, vice-ragioniere di 3ª classe, dispensato dal servizio perchè chiamato sotto le armi — Matacotta rag. Alfredo, id., id. id.

Con R. decreto del 28 luglio 1902:

Moris dott. Renato, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale in aspettativa per motivi di famiglia, accettate le dimissioni.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Scrivano e agente ausiliare di 3ª classe nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe (L. 1200):

Con R. decreto del 25 luglio 1902:

Toti Francesco.

Con R. decreto del 28 luglio 1902:

Dallari Amedeo.

Con decreto Ministeriale del 24 luglio 1902:

Ufficiale d'ordine di 2ª classe promosso alla 1ª classe (L. 2000):

Spagnoli Romano, per merito.

Con decreti Ministeriali del 24 luglio 1902:

Ufficiali d'ordine di 3ª classe promossi alla 2ª (L. 1500):

Presterà Giuseppe, per anzianità e merito — Di Lorenzo Alfredo, id. id. — Passaro Vincenzo, id. id. — Barbin Attilio, id. id. — De Sanctis Giuseppe, id. id. — Scatà Vincenzo, id. id. — Salimei Alessandro, id. id. — Grimaldi Giov. Batta, id. id. — Martire Felice, id. id. — Lelli Pietro, id. id. — Oliveri Odoardo, id. id. — De Tiberiis Rodolfo, id. id. — Faietti Giuseppe, id. id. — Folega Carlo, per anzianità — Amadori Antonio, per anzianità e merito — Sabattini Emilio, per anzianità — Buratti Arnolfo, per anzianità e merito — Spinelli Arcangelo, per anzianità — Barbone Francesco, per anzianità e merito — De Conti Jacopo, id. id. — Pagano Roberto, per anzianità — Antonini Tobia, id. — Marri Luigi, per anzianità e merito — Rossi Paolo, per merito — Veglia Natale, id. — Caruso Francesco, id. — Papucci Ranieri, id.

Con R. decreto del 25 luglio 1902:

Talarico Eduardo, revocato il decreto 26 giugno 1902, con cui veniva nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe.

Con R. decreto del 21 luglio 1902:

Bicocchi Aldo, già delegato, riammesso in servizio e nominato delegato di 3ª classe.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 21 agosto 1902, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Pavia, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *diaspis pentagona* nei Comuni di Silvano Pietra e Corana.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 23 corrente, al Giomein, in provincia di Torino, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 24 agosto 1902.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di martedì 9 settembre p. v. e giorni successivi, alle ore 9, si procederà in una delle sale di questa Direzione Generale (Palazzo dei Ministeri Finanze e Tesoro) via Goito con accesso al pubblico, alle sottoindicate estrazioni a sorte delle obbligazioni della cessata Società Generale delle Ferrovie Romane, passate a carico dello Stato per effetto delle Convenzioni 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale del 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvate con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, sul riscatto delle Strade Ferrate Romane, e cioè:

I.° alla 39ª annuale estrazione delle obbligazioni delle Strade Ferrate Livornesi, rimborsabili dal 2 gennaio 1903 nella quantità di:

N. 144 della serie *A*
» 49 » *B*
» 486 » *C*
» 693 » *D*¹
» 901 » *D*²

II.° all'estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Lucca-Pistoia, rimborsabili dal 1° marzo 1903, e cioè:

47ª estrazione dell'emissione 1856 in N. 95
45ª » » 1858 » 46
43ª » » 1860 » 110

III.° alla 38ª estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana ed Asciano-Grosseto, rimborsabili dal 2 gennaio 1903, con l'annesso premio di L. 200, nella quantità di

N. 35 della serie *A*
» 103 » *B*
» 109 » *C*

IV.° alla 27ª estrazione delle obbligazioni comuni Ferrovie Romane, rimborsabili dal 2 gennaio 1903, nella quantità di n. 5654.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle obbligazioni sortiti nelle dette estrazioni.

Roma, il 22 agosto 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Direttore Capo della Divisione 5ª
LUBRANO

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	56378 / 239318 Certificato di nuda proprietà	Maselli Giovanni Angelo fu Pasquale, per la proprietà, e per l'usufrutto a Maselli Isidoro fu Pasquale vita sua durante, domiciliato in Napoli . . . . *Lire*	105 —	Napoli
»	4291 Assegno provv.	Beneficio di San Salvatore di Monte Casciano (Con annotazione) . . . . »	1 01	Firenze
»	1137845	De Simone Pasquale fu Vincenzo, minore, sotto la curatela di De-Simone Bartolomeo . . . . »	190 —	Roma
»	7394 Assegno provv.	Phyffer Palmira del vivente Martino, moglie di Molajoni Pio, domiciliata in Roma (Con annotazione) . . . . . »	2 —	Torino
»	163024 / 345964 Solo certificato di proprietà	Clero di Spinete, rappresentato dai sacerdoti Biase Della Vecchia e Luigi Tomasi, con usufrutto spettante a Cosmo Albanese come suo sacro patrimonio . . . . . . »	265 —	Napoli
»	63948 / 459248	Berthier Giuseppe fu Giovanni, domiciliato in Torino (Con annotazione) . . . . »	150 —	Torino
»	57664	Franck Carolina di Guglielmo, nubile, domiciliata in Licata (Girgenti) (Con annotazione) . . . . »	1200 —	Firenze
»	587401 Certificato di proprietà	Figli nati e nascituri da Bancalari Maria Teresa fu Luigi, moglie di Saraceno Andrea, rappresentati dal padre, con vincolo d'usufrutto a Bancalari Maria Teresa . . . »	330 —	»
»	565078 Solo certificato di usufrutto	Bellotti Stefano fu Vincenzo, domiciliato in Napoli, con vincolo d'usufrutto a Cimmino Antonio d'Isidoro sua vita natural durante . . . . »	140 —	Napoli
»	1101682	Barbagelata Catterina di Antonio, moglie di Bernucca Silvio, domiciliata a Genova (Con annotazione) . . . . . »	380 —	Roma
Consolidato 4 50 %	25155	Opera Pia Ospedale di Santa Maria in Fossa (Aquila) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . »	420 —	»
»	25156	O. P. Rosario in Fossa (Aquila) amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	321 —	»
»	25157	Legato Pio Sacramento in Fossa (Aquila) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	141 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	552078	Guittard Giuseppe fu Mauro, domiciliato in Palermo, con vincolo d'usufrutto a Marciame Rosaria fu Giuseppe vedova di Natale Gaetano, vita durante	*Lire*	265 —	Firenze
»	1096971	Guittard Giuseppe fu Mauro, domiciliato a Palermo . . .	»	95 —	Roma
»	67868 / 463168	Fondazione di Casanova Giacomo fu Alaone per celebrazione di messe alla cappella della Passione e di Santa Croce nella Chiesa di San Lorenzo in Genova, amministrata dal canonico massaro *pro tempore* della Chiesa medesima	»	5 —	Torino
»	825444	Fondazione Refignano Raffaele di Riccobono Pontremoli, per la celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di San Donato in Genova, amministrata dal prevosto, dal presidente *pro tempore* della Fabbriceria di detta chiesa e dal presidente *pro tempore* del Tribunale del circondario di Genova	»	65 —	Roma
»	825445	Fondazione Salvago Franceschetta moglie del fu Stefano, per celebrazione di messe nella chiesa parrocchiale di San Donato in Genova, amministrata dal prevosto, dal presidente *pro tempore* della Fabbriceria di detta chiesa e dal presidente *pro tempore* del Tribunale del circondario di Genova	»	50 —	»
»	59851 / 455151	Probenda parrocchiale presbiterale, sotto il titolo di Santo Stefano in Crodo	»	100 —	Torino
»	142956 / 538256	Prebenda parrocchiale prepositurale di Santo Stefano in Crodo (Ossola) (Con avvertenza)	»	35 —	»
»	784201	Congregazione dei maestri della Domenica nella chiesa di San Rocco in Acireale (Catania)	»	15 —	Roma
»	360283	Confraternita del SS. Crocifisso di Santa Maria dell'Itria in Acireale, rappresentata da quella Commissione amministrativa del tempo (Inalienabile)	»	10 —	Palermo
»	589208	Chiesa dei SS. Andrea e Stefano in Valmontone (Roma) .	»	40 —	Firenze
»	1233264	Pizzamiglio Giovanni di Giuseppe, minorenne, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano. . . .	»	10 —	Roma
»	1233265	Pizzamiglio Adriana di Giuseppe, ecc. Come sopra . . .	»	10 —	»
»	1233266	Pizzamiglio Alba di Giuseppe, ecc. Come sopra	»	10 —	»
	3035 / 349545	Greco Giuseppe fu Salvatore, domiciliato in Floridia (Con annotazione)	»	40 —	Palermo
»	2033 / 72803 Assegno provv.	Come sopra	»	2 50	»

Roma, addì 10 aprile 1902.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 agosto, in lire 100,82.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 25 al 31 agosto per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,80.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

23 agosto 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,22 7/8	101,22 7/8
	4 1/2 % *netto*	112.99 7/8	111,87 3/8
	4 % *netto*	102,95	100,95
	3 % *lordo*	69,26 5/8	68,06 5/8

CONCORSI

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Direzione Generale dell'Agricoltura

CONCORSO *a sei posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle scuole pratiche di agricoltura.*

È aperto il concorso a sei posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche naturali nelle scuole pratiche di agricoltura, col grado di professore reggente di 3ª classe e con lo stipendio di lire 1600, oltre l'alloggio (senza mobili) per la sola persona.

Le nomine dei candidati prescelti avranno luogo, tenendo conto della graduatoria conseguita, non appena vi siano posti vacanti.

Il concorso è per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, presso il Museo agrario (Via Santa Susanna), ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 22 settembre 1902.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) l'agraria, la fisica, la storia naturale e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli istituti tecnici;

b) l'ordinamento dell'istruzione in genere, e la legge e i Regolamenti sull'istruzione agraria in particolare;

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1,20), dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura), non più tardi del 31 agosto p. v., contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 40° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) attestato d'immunità penale, rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato medico di buona costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) laurea in scienze agrarie, prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, ed essere vidimati dalle Autorità politica e giudiziaria.

I documenti *b, d, e, f*, devono essere di data non anteriore al 1° luglio 1902.

Ai professori di nuova nomina delle scuole agrarie saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, addì 4 luglio 1902.

Il Ministro
G. BACCELLI.

1.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), 15 giugno 1893, n. 294 e 22 agosto 1895, n. 547;

Vista la legge 7 luglio 1902, n. 333;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 13 settembre 1893, n. 575;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami, a n. 20 posti d'ingegnere allievo nel R. Corpo del Genio civile, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma ed incomincieranno il giorno 27 ottobre prossimo venturo.

Art. 2.

Chiunque intenda sottoporsi alla prova degli esami dovrà, non più tardi del 20 settembre prossimo venturo, presentarne domanda al Segretariato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, su carta da bollo da una lira, unendovi i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune d'origine, od atto di notorietà, da cui risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Gli impiegati straordinari alla dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici, che avessero già compiuto un triennio di servizio alla promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 294, saranno ammessi al concorso purchè alla data del presente decreto non abbiano superato il 45° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti richiesti.

La legalizzazione dell'atto di nascita dovrà essere fatta dal presidente del tribunale, se l'atto è rilasciato dall'Autorità civile; e dalla competente Curia vescovile, se è rilasciato da quella ecclesiastica;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico legalizzato di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità;

g) il diploma d'ingegnere rilasciato da una scuola d'applicazione o da un istituto tecnico superiore del Regno;

h) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le università e presso le scuole od istituti sopra indicati; le prove degli studî diversi compiuti o dei lavori già eseguiti;

i) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle lingue straniere che i concorrenti conoscono, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che il concorrente stesso ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere anche presentati dei disegni di costruzione, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore della scuola d'applicazione o dell'istituto tecnico dal quale è uscito il concorrente.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f* ed *i*, dovranno essere estesi su carta bollata da L. 0,50; e quelli di cui alle lettere *c* e *d* dovranno inoltre essere di data non anteriore di due mesi al 20 settembre prossimo venturo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare chiaramente il nome, cognome, paternità, luogo di nascita, nonchè il proprio domicilio per le comunicazioni che occorrerà di far loro.

Art. 3.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che siansi già presentati infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (articolo 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 4.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 5.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgono sulle seguenti materie:

1.° *Strade ordinarie.* — Tracciamento, redazione di progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali - Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2.° *Strade ferrate.* — Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni - Armamento - Materiale fisso e mobile - Parte tecnica dell'esercizio - Manutenzione.

3.° *Ponti.* — Redazione di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro, per le strade ordinarie e ferrovie; resistenze statiche e dinamiche; fondazione ed esecuzione dei predetti manufatti.

4.° *Opere idrauliche.* — *a*) lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed industriali;

b) derivazione e distribuzione di acque potabili e canalizzazione delle città;

c) bonifiche - varî sistemi;

d) correzione e sistemazione dei torrenti e dei bacini montani;

e) opere marittime - fari;

f) redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5.° *Architettura.* — Costruzioni civili e rurali; riscaldamento ed illuminazione degli edifizi - Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere - Diversi stili di architettura.

6.° *Fisica tecnica.* — Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas - Nozioni di elettrotecnica, telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7.° *Macchine.* — Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche, terrestri e marittime; avvertenze sull'uso di tali macchine.

8.° *Leggi* sul servizio delle opere pubbliche.

9.° *Lingua francese* ed un'altra lingua estera a scelta fra la *tedesca* e l'*inglese*.

Art. 6.

L'esame scritto, sulle materie tecniche di cui all'articolo precedente, consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni; nel primo i concorrenti devono risolvere il proposto tema e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell'opera, in conformità alla relazione ed agli schizzi presentati nel giorno antecedente, e che vengono loro restituiti a tale effetto.

L'esame di lingua francese consiste nella composizione di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori in francese.

L'esame di lingua tedesca od inglese consiste nella traduzione in italiano di un brano riguardante materie tecniche.

Art. 7.

L'esame orale, pei concorrenti che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti da loro presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 8.

I modi in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I, del Regolamento 13 settembre 1893, n. 575.

Roma, addì 15 agosto 1902.

Il Ministro
N. BALENZANO.

1.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il ministro guardasigilli di Francia, signor Vallés, ha pronunciato un discorso programma ad un banchetto offertogli dai membri del Circolo repubblicano di Châlons-sur-Marne.

« Il Gabinetto di cui faccio parte, disse il ministro, dovrà far votare la legge per la ferma di due anni, modificare il sistema delle imposte e creare la cassa pensioni per l'invalidità degli operai.

« Inoltre, aggiunse il ministro, noi abbiamo assunto un impegno affatto speciale relativamente all'applicazione delle leggi sulle associazioni.

« In ogni società bene organizzata e che non vuole sommergersi nell'anarchia, tutte le leggi buone o cattive, fino a che non siano modificate, devono essere rispettate dai cittadini, ed è dovere normale, regolare del Governo di farle osservare.

« Il nostro secolo ha visto questo bizzarro spettacolo: più si sono create leggi sulle congregazioni e più queste congregazioni hanno cercato di sottrarvisi.

« Non vi fu Governo, da cento anni a questa parte, che non abbia preso delle misure per sistemare le congregazioni. E non vi è congregazione che, nello stesso spazio di tempo, non abbia fatto uno sforzo completo, o parziale per sfuggire a queste misure.

« E così, quando fu votata la legge del 1901, si proclamò senza alcun ritegno che questa pure sarebbe rimasta lettera morta come le altre, e che nessun Governo oserebbe chiudere le scuole in contravvenzione.

« Ebbene, noi abbiamo dimostrato che la legge non era stata fatta per ridere. La legge è stata applicata dovunque. Voi conoscete le proteste e sapete con quale entusiasmo si gridava: *Viva la libertà!* come se la libertà consistesse nella disobbedienza alla legge.

« Vi figurate voi, dei coscritti che si rifiutano, il giorno dell'estrazione a sorte, di prendere un numero e passeggiano per le vie di Châlons, gridando: *Viva la libertà!!*

« Noi abbiamo tutte le libertà in Francia, tranne quella di disobbedire alla legge. Del resto, dietro l'agitazione che voi sapete, si sono trovati tutti i nemici veri della Repubblica. Il loro grido: *Viva la libertà!* che succede a quello di *Viva l'esercito!* non è che un nuovo pretesto per procurare imbarazzi al Governo repubblicano.

« I nostri avversari non sono riusciti a turbare la pace del paese. Forse troveranno altri pretesti per attaccarci, ma la massa reazionaria avrà fortunatamente innanzi a sè una massa repubblicana che non ha l'intenzione di lasciarsi sopraffare.

« Per giustificare la fiducia che il paese ha riposto in lui e che i Consigli generali hanno testè affermata eloquentemente, il Governo non ha da fare che una cosa: seguire la sua linea di condotta, senza debolezza e senza esagerazione ».

***

La *Frankfürter Zeitung* ha per telegrafo da Costantinopoli che il Sultano ha emanato un *iradé*, con cui ordina l'istituzione di una Commissione incaricata di recarsi in Macedonia ad attuarvi parecchie riforme amministrative già approvate.

***

Per stornare eventuali apprensioni circa il contegno ulteriore dei generali boeri, il *Daily Chronicle* pubblica alcune frasi da essi pronunciate prima della loro partenza dalla Città del Capo. Delarey avrebbe detto ai suoi connazionali: « Il nostro popolo potrà essere ancora felice, anche sotto la bandiera inglese. Viviamo dunque in pace e confidiamo in Dio ».

Botha disse: « Il dì in cui stipulammo la pace fu amaro e doloroso per ogni cuore boero; ma così volle Dio; quindi rassegnamoci. Dimentichiamo tutto il passato e non curiamoci più di politica, ma continuiamo a seguire la meta prefissaci, quella cioè di rendere la nostra nazione felice. Il dì che sparammo l'ultima cartuccia contro il nemico noi ci sottomettemmo agli Inglesi. Abbiamo loro giurato fedeltà e noi osserveremo lealmente il nostro giuramento ».

Il corrispondente del *Daily Mail* telegrafa dall'Aja al suo giornale, che i tre generali boeri sono disgustati dall'asserzione da parte di certi giornali inglesi, che essi non sieno intervenuti alla rivista navale inglese in seguito agli intrighi di Reitz e Fischer.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re si è recato, iermattina, a Valdieri per passare in rivista le truppe che terminavano le manovre alpine nella Valle del Gesso.

Giunto colà alle ore 6,30, vi fu ricevuto all'entrata del paese dai generali Pedotti, Radicati, Escard e Ragni, e, salito a cavallo, si recò al campo, ove avvenne la rassegna. Quindi le truppe sfilarono davanti all'Augusto Sovrano, il quale aveva attorno un brillante stato maggiore.

La prima linea era composta delle truppe a piedi al comando del colonnello Agnesina; e la seconda linea era formata dall'arma a cavallo al comando del maggiore d'artiglieria Goria.

Le operazioni dell'ammassarsi e dello sfilare delle truppe procedettero ottimamente.

S. M. espresse al comandante delle manovre il Suo alto compiacimento per il brillante sfilamento delle truppe.

Molte signore della colonia balneària, qui intervenute, offrirono una magnifica bandiera da loro ricamata a S. M. il Re, che la gradì e portò seco a Racconigi.

S. M. volle vedere riuniti e ricevere individualmente gli ufficiali generali e superiori e tutti quelli decorati al valore militare, interessandosi specialmente con questi ultimi sui fatti d'armi, ai quali hanno preso parte.

S. M. il Re, ritornato nella mattinata stessa di ieri al Castello di Racconigi, vi ricevette S. E. il Presidente del Consiglio, cav. Zanardelli, giunto colà alle 11,35, atteso alla stazione dal generale Brusati.

Le LL. MM. trattennero a colazione il Presidente dei Ministri, il quale ripartì alle ore 16 per Torino.

S. E. l'on. Zanardelli, dopo aver visitata a Torino l'Esposizione d'arte decorativa moderna, partiva alle ore 20 per Roma, dove giunse stamane.

Il passaggio di S. M. il Re in Svizzera. — L'*Agenzia Stefani* ha da Berna, 23, i seguenti telegrammi:

La data del ricevimento che verrà fatto a S. M. il Re d'Italia, durante il Suo passaggio attraverso il territorio svizzero, è stata fissata.

Il treno Reale arriverà a Göschenen nel pomeriggio del 26 corrente e vi si fermerà un'ora e un quarto.

S. M. il Re d'Italia sarà accompagnato dall'on. Ministro Prinetti e dai personaggi del Suo seguito.

Il Consiglio Federale sarà rappresentato dal Presidente della Confederazione, Zemp, e dai consiglieri federali Müller, Brenner e Comtesse, accompagnati dai due vice-cancellieri della Confederazione, Schatzmann e Gigandet, dal primo segretario del dipartimento politico, Graffina, e dal suo aiutante Dunant.

Il seguito militare del Presidente della Confederazione sarà composto del colonnello Künstzli, comandante del Corpo d'armata, del colonnello von Sprecher, comandante della divisione del Gottardo, e del maggiore d'artiglieria, Cossy, presidente del Governo del Cantone di Vaud.

Il colonnello von Tscharner si unirà ad essi in qualità di comandante del presidio di Göschenen.

Il personale della Legazione d'Italia si recherà a Göschenen, col Consiglio Federale, a riceverVi S. M. il Re, partendo da Berna alle 8 ant.

Il ricevimento avendo luogo nel territorio del Cantone di Uri, il Governo di questo Cantone sarà rappresentato dal presidente Lüsser e dal deputato al Consiglio degli Stati, Furrer.

Due bande musicali si recheranno da Lucerna a Göschenen per eseguire della musica durante il ricevimento: la banda cittadina suonerà l'inno nazionale italiano all'arrivo del treno Reale, e l'inno nazionale svizzero alla sua partenza; l'altra eseguirà dei pezzi di musica durante il pranzo.

Questo verrà servito nella grandiosa e ricca sala del *buffet* della stazione.

La compagnia militare che renderà gli onori a S. M. il Re sarà composta di 200 uomini delle truppe del Gottardo,

— Il nuovo Ministro d'Italia, duca d'Avarna, presenterà lunedì le credenziali del suo Governo al Presidente della Confederazione, Zemp, e si recherà, martedì, col personale della Legazione italiana, a Göschenen pel ricevimento di S. M il Re d'Italia.

Il nuovo ministro svizzero a Roma, sig. Pioda, accompagnerà a Göschenen i rappresentanti del Consiglio Federale.

In memoria di Re Umberto. — Ieri in Livorno, ad iniziativa del Circolo Savoia, venne inaugurato al palazzo della Prefettura un busto in bronzo di Re Umberto, opera dello scultore Vannetti.

Alla solenne inaugurazione assistettero S. A. R. il Duca degli Abruzzi, il Prefetto, comm. Annaratone, il Sindaco, tutte le altre Autorità, moltissime associazioni con bandiere e gran folla.

Il servizio d'onore era stato fatto dalla truppa del presidio.

Parlarono, applauditi, lo studente Brizzi, presidente del Circolo Savoia, ed il prof. Lazzori a nome dell'Associazione costituzionale.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi fu fatto segno a calorosa dimostrazione da parte dalla popolazione.

Per le case popolari. — *L'Agenzia Stefani* ha da Venezia, 24:

L'on. deputato Luzzatti, invitato dal Municipio di Murano e dai promotori delle case popolari a riscatto assicurativo, che sono le prime costrutte in Italia, visitò ed ammirò le case operaie.

L'on. Luzzatti parlò sul progetto di legge presentato alla Camera insieme agli onorevoli Rubini, Sacchi e molti altri deputati, ponendo in evidenza il nesso che esiste fra la casa popolare e la Cassa pensioni per la vecchiaia, alla quale i Muranesi diedero un grande sviluppo, associandovisi numerosi.

L'on. Luzzatti terminò tra un'ovazione, accennando ai doveri delle classi dirigenti verso coloro che lavorano e soffrono.

Don Cerrutti, iniziatore delle case popolari, il rappresentante del Municipio ed il presidente della Cassa operaia parlarono delle benemerenze dell'on. Luzzatti relativamente alla questione sociale, lodandolo anche per avere riaperto all'industria delle conterie il mercato di Francia mediante l'accordo commerciale italo-francese.

L'on. Luzzatti rispose che nei suoi negoziati del 1898 con la Francia esisteva l'impegno della Francia stessa di aprire un' inchiesta per studiare la possibilità di ribassare il dazio sulle conterie. Disse confidare che l'inchiesta sia terminata ed abbia dimostrato che, senza danni dell'industria francese e con vantaggio del commercio della Francia, il dazio sulle conterie possa essere ribassato.

L'on. Luzzatti, ripartendo per Venezia, fu acclamato dalla popolazione che si accalcava sulle rive.

La quarantena dell'« Archimede ». — Ieri la Prefettura di Napoli comunicava al Ministero dell'Interno che, ultimate tutte le indagini batteriologiche e biologiche relative al caso dell'*Archimede*, i sanitari delegati dalla prefettura avevano espresso avviso potersi escludere il sospetto di peste, prima da essi formulato.

In seguito a ciò il Ministero dell'Interno ha telegraficamente ordinato il proscioglimento dell'*Archimede*, il quale potrà salpare dall'Asinara diretto agli scali del continente, ove subirà il trattamento delle navi indenni, a' sensi della convenzione internazionale di Venezia 19 marzo 1897.

Beneficenza. — Si annunzia da Viterbo che la signora Teresa Prada Moscatelli, colà morta in questi giorni, lascia erede universale del suo rilevante patrimonio il locale Ricovero di mendicità.

Il lascito, al netto dei legati disposti dalla testatrice e della quota legittima spettante al marito, ascenderà a circa L. 120,000.

Pubblicazioni ufficiali. — *Ministero delle Finanze* - Direzione Generale delle Gabelle. — Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1° gennaio al 31 luglio 1902. — Roma, Stabilimento Calzone e Villa.

Marina militare. — La R. nave *Volturno* è partita da Massaua, il *Turbine* da Pozzuoli, il *Colonna* da Sorrento, il *Saint-Bon* da Taranto, la *Lombardia* da Nagasaki. La *Lepanto* è giunta a Viareggio, l'*Aretusa* a Mazzara, il *Carlo Alberto* a Penzancé, l'*Umbria* a Callao.

— L'*Etna* ha lasciata Genova, diretta a Messina.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Manilla*, della N. G. I., proveniente dal Plata, è passato a Rio Janeiro, proseguendo per Genova. — Il *La Plata*, raccomandato alla Società « Italia », da Montevideo prosegue per Genova. — Il *Venezuela*, della Veloce, è partito da Barcellona per il Plata; il *Centro America*, da Las Palmas per Genova.

ESTERO.

Produzione mondiale del sughero. — La produzione mondiale del sughero si calcola intorno ad un milione di quintali e si estende al Portogallo, alla Spagna, alla Francia, all'Italia, alla Tunisia, all'Algeria ed al Marocco.

Non si hanno statistiche esatte sulla superficie delle foreste di quercie da sughero, ma si ritiene che tali foreste occupino 600 mila ettari nel Portogallo, 300 mila ettari nella Spagna e 80 mila ettari in Italia; la Francia ed i possedimenti francesi dell'Africa settentrionale possiedono complessivamente 661 mila ettari di foreste di quercie da sughero, dei quali 426 mila ettari spettano all'Algeria ed 82 mila ettari alla Tunisia.

Le quercie da sughero si trovano per lo più, nelle foreste, mescolate ai pini ed alle quercie verdi; in una parte della Tunisia vi sono foreste costituite esclusivamente di quercie da sughero e la cui produzione è molto notevole.

La richiesta del sughero aumenta di giorno in giorno e può ritenersi che la produzione, specialmente quella della migliore qualità, potrà trovare eccellente collocamento anche con un notevole suo aumento. Francia, Inghilterra, Germania, Russia e Stati-Uniti d'America assorbiscono l'85 per cento del consumo totale. Germania, Russia e Stati-Uniti non hanno alcun dazio proibitivo per i prodotti in sughero e lasciano, per sollevare la loro industria nazionale, il sughero esente di dazio o lo colpiscono con un dazio minimo.

In Inghilterra possono importarsi, esenti di dazio, il sughero e i prodotti di sughero, provenienti dalla Francia, Spagna e Portogallo; quest'ultimo fra i paesi produttori occupa il primo posto, e la sua produzione si valuta a 450 mila quintali, dei quali la maggior parte sono esportati, e cioè per tre quarti allo stato grezzo e per un quarto come turaccioli. La Spagna, che produce circa 250 mila quintali, esporta pricipalmente sughero lavorato. Così la Catalogna produce principalmente i turaccioli per le bottiglie di vino Champagne della migliore qualità.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

L'AJA, 23. — Ad iniziativa di alcuni giornalisti verrà aperta una sottoscrizione nazionale in favore dei Boeri che furono rovinati dalla guerra.

PARIGI, 23. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, ed il ministro degli affari esteri, Delcassé, si sono recati oggi a far visita alla Regina Maria Cristina di Spagna.

NANTES, 23. — È qui giunto il colonnello de Saint-Remy, che si rifiutò di condurre la truppa al suo comando a reprimere i disordini provocati dalla chiusura degli stabilimenti congregazionisti.

Il colonnello è stato tradotto alla prigione militare.

COSTANTINOPOLI, 23. — L'ambasciatore d'Italia, marchese Malaspina, arriverà mercoledì.

Il giorno dell'arrivo dell'ammiraglio italiano Palumbo non è ancora precisato.

Le società italiane preparano un ricevimento e festeggiamenti in onore dell'ammiraglio Palumbo.

PARIGI, 23. — Il vice-ammiraglio Pottier è stato nominato comandante in capo della squadra del Mediterraneo.

Il vice-ammiraglio Bienaimé è stato nominato prefetto marittimo di Tolone.

PENZANCÉ, 23. — L'incrociatore italiano *Carlo Alberto*, a bordo del quale si fanno esperimenti di telegrafia senza fili, si trova in vista di Penzancé.

Siccome la base degli esperimenti telegrafici di Marconi è ora Poldhu, a pochissima distanza di qui, si suppone che le esperienze abbiano grande importanza.

Numerose imbarcazioni cariche di curiosi fanno crociere intorno alla nave italiana, il cui arrivo ha destato grande interesse nella popolazione del litorale.

BRUXELLES, 24. — L'inumazione provvisoria della salma di Lucas Meyer è stata fatta ieri al cimitero d'Ixelles.

I generali boeri furono molto acclamati.

PARIGI, 24. — Secondo l'*Eclair* il Governo non ricevette la conferma ufficiale d'una nuova eruzione del Monte Pelée.

PARIGI, 24. — La Regina Maria Cristina col seguito è partita alle ore 12,10, per la Spagna.

GMUNDEN, 24. — La Duchessa Margherita di Würtenberg, nipote dell'Imperatore Francesco Giuseppe, che il 22 corrente aveva subito la laparotomia, è morta stasera.

RENNES, 24. — È avvenuta una terribile esplosione di un automobile a Gahard (Ile et Vilaine). Vi sono quattro morti, fra cui il padre di quattro bambine, rimasto sfracellato: e quattordici feriti, di cui quattro gravemente.

NEW-YORK, 25. — Un dispaccio da Manilla annunzia che Taft, al suo arrivo, ha dichiarato che i negoziati riguardo alle Filippine, intavolati con la Santa Sede, non sono terminati, ma che la vendita dei beni dei frati è assicurata.

Però le somme, che si ricaveranno da questa vendita, rimarranno all'Arcipelago, anzichè andare a beneficio degli Ordini religiosi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 24 agosto 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,6.

Barometro a mezzodì	757,1.
Umidità relativa a mezzodì	28.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	massimo 28°,6.
	minimo 16°,4.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 24 agosto 1902.

In Europa: pressione massima di 768 in Polonia, minima di 758 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito all'estremo Sud e Sicilia, quasi stazionario al Centro, disceso altrove fino a 2 mill. al NE; temperatura alquanto diminuita; venti forti settentrionali al Centro e Sud; qualche pioggiarella e temporale in Calabria e versante Siculo-Jonico.

Stamane: cielo vario al Sud, Sicilia e all'estremo Nord, sereno altrove; venti settentrionali moderati o forti sul basso Adriatico, moderati altrove; basso Adriatico agitato.

Barometro: massimo a 764 al NE; minimo a 759 sul canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo vario al Nord, quasi ovunque sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 24 agosto 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti — Massima	Minima
Porto Maurizio . .	sereno	calmo	27 0	20 2
Genova.	sereno	calmo	26 4	18 1
Massa Carrara . .	sereno	calmo	27 5	16 5
Cuneo	3/4 coperto	—	25 7	18 6
Torino	3/4 coperto	—	24 8	18 1
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	30 4	16 0
Domodossola . . .	coperto	—	26 1	15 3
Pavia	3/4 coperto	—	28 1	13 1
Milano	3/4 coperto	—	29 3	17 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	25 7	17 0
Brescia.	1/4 coperto	—	26 6	19 0
Cremona	sereno	—	28 4	16 4
Mantova	sereno	—	28 0	17 2
Verona	sereno	—	25 2	16 3
Belluno	1/2 coperto	—	24 5	13 4
Udine	1/2 coperto	—	24 2	14 2
Treviso.	1/4 coperto	—	27 0	15 5
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 0	16 5
Padova	1/4 coperto	—	24 6	14 9
Rovigo	1/4 coperto	—	29 8	15 0
Piacenza	1/4 coperto	—	25 7	13 7
Parma	sereno	—	27 4	16 5
Reggio Emilia . .	1/4 coperto	—	27 9	16 0
Modena	sereno	—	25 5	14 2
Ferrara	1/4 coperto	—	25 1	15 3
Bologna	sereno	—	24 3	16 6
Ravenna	sereno	—	24 3	13 9
Forlì	sereno	—	24 6	18 0
Pesaro	nebbioso	legg. mosso	24 0	13 8
Ancona	1/2 coperto	mosso	25 4	18 8
Urbino	sereno	—	19 9	15 2
Macerata	1/4 coperto	—	22 3	16 4
Ascoli Piceno .	sereno	—	25 0	14 8
Perugia	sereno	—	22 6	14 5
Camerino.	sereno	—	19 0	12 0
Lucca	sereno	—	28 5	14 2
Pisa	sereno	—	28 0	12 1
Livorno	sereno	legg. mosso	27 8	17 5
Firenze	sereno	—	26 8	15 0
Arezzo	sereno	—	25 0	16 6
Siena	sereno	—	26 0	17 2
Grosseto	sereno	—	29 8	18 0
Roma	sereno	—	29 0	16 4
Teramo	sereno	—	23 8	13 2
Chieti	sereno	—	22 8	15 0
Aquila	sereno	—	24 1	10 5
Agnone	sereno	—	20 2	12 7
Foggia.	3/4 coperto	—	25 0	21 9
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	24 3	20 8
Lecce	coperto	—	27 3	20 8
Caserta	sereno	—	27 0	15 8
Napoli	sereno	legg. mosso	26 5	18 4
Benevento	sereno	—	26 0	16 4
Avellino	sereno	—	24 7	9 0
Caggiano	1/2 coperto	—	20 2	13 5
Potenza	3/4 coperto	—	19 6	12 8
Cosenza	sereno	—	28 0	16 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	24 2	10 0
Reggio Calabria .	1/4 coperto	legg. mosso	26 8	20 0
Trapani	sereno	legg. mosso	27 8	23 9
Palermo	1/2 coperto	calmo	30 7	17 0
Porto Empedocle .	1/4 coperto	mosso	29 0	21 6
Caltanissetta . . .	sereno	—	28 0	17 4
Messina	1/4 coperto	calmo	28 4	21 8
Catania	sereno	calmo	29 5	20 2
Siracusa	1/2 coperto	calmo	29 8	22 3
Cagliari	sereno	calmo	31 0	14 0
Sassari	sereno	—	27 8	18 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.